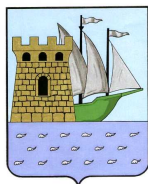


COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

INDICE

- ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione
- ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse.
- ART. 3 Istanza del debitore e termini
- ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso
- ART. 5 Effetti in caso di inadempimento
- ART. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata
- ART. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 15 del Decreto legge 34/2019, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento. La definizione agevolata si applica sulle sanzioni tributarie relative alla tassa rifiuti raccolta rifiuti, ICI/IMU, sollecitate con ingiunzione fiscale (ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639) nel rispetto della normativa vigente.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al dpr 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 3 del dl 119/2018.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata.

ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse.

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Terralba, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo a titolo di capitale, di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, **con esclusione della sanzione amministrativa tributaria**.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 3 Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune di Terralba (albo pretorio on line sezione regolamenti) apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione. La giunta comunale potrà valutare ipotesi di proroga della scadenza per impedimenti oggettivi.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) rata unica entro il 30 novembre 2019
 - b) con pagamento dilazionato in due rate:
 - b1) rata 1 entro il 30 novembre 2019
 - b2) rata 2 entro il 30 Aprile 2020
 - c) con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 500,00 euro;
 - c1) rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - c2) rata 2 entro il 30 aprile 2020
 - c3) rata 3 entro il 31 ottobre 2020
 - d) con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 1.000,00;
 - d1) rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - d2) rata 2 entro il 30 aprile 2020
 - d3) rata 3 entro il 31 ottobre 2020
 - d4) rata 4 entro il 30 aprile 2021
 - d5) rata 5 entro il 30 settembre 2021
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del comune di Terralba.
6. Il comune o il soggetto interessato (in caso di esternalizzazione della riscossione coattiva), trasmette al debitore entro il 15 novembre 2019, apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate.
7. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ufficio o dal soggetto a cui è stata esternalizzata la riscossione coattiva o il concessionario, le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2018.
2. In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati
 - il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione (sempre nel rispetto delle scadenze generali di cui sopra).

ART. 5 Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. L'ufficio competente provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso entro il 15 novembre 2019 (silenzio rigetto).

ART. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nel sito internet istituzionale del comune di Terralba, albo pretorio on line sezione regolamenti.
2. Il termine presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1
3. Il Comune di Terralba adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 18 del 25/06/2019

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale

☐ in proprio (per persone fisiche);

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

☐ l'indirizzo PEC...(o posta elettronica ordinaria).....

☐ la propria abitazione;

☐ il proprio ufficio/la propria azienda;

☐ altro (indicare eventuale domiciliatario).....

Comune..... (Prov.....)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

CHIEDO

di avvalermi della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione agevolata del Comune di notificati dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017 contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

Nr. Progr.	Numero ingiunzione	Nr. Progr.	Numero ingiunzione
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

E con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicato, **soltanto** per i seguenti carichi:

Nr. Progr.	Identificativo carico
1	
2	
3	
4	
5	

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

☐ in **UNICA SOLUZIONE**;

oppure

☐ con pagamento **DILAZIONATO** nel seguente numero di rate:

☐ 2 rate ☐ 3 rate ☐ 5 rate

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale (che prevede l'applicazione del tasso di interesse legale maggiorato di due punti). In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

☐ e di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite _____ (bonifico bancario/bollettino c/c), secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

☐ che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data

Firma

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☐ di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (*barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione*).

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello (ufficio tributi tari).

Luogo e data

Firma

Modalità di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata:

- presso il protocollo del Comune di Terralba che ha notificato l'atto utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella **e-mail/PEC** (indicare indirizzo di posta elettronica PEC)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

☐ in proprio

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

.....
delego il/la Sig./Sig.ra.....

- ☐ a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- ☐ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente

Luogo e data **Firma del delegante**

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

Informativa sul trattamento dei dati

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Terralba per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento.

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione agevolata per i crediti individuati nella domanda stessa. I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche:

- con altri dati in possesso dell'ente;
- con dati in possesso di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Terralba assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali"

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Comune di Terralba

Il Comune di Terralba, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro trattamento è previsto dalla legge.